



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 02 – 06 LUGLIO 2023

Udienza del 05 luglio 2023

72.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **R. A.**
- Sig.ra **R.V.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

“R. A., selezionatore ufficiale per il Torneo dei Territori, per aver omesso di vigilare sulla gestione del proprio profilo social “Instagram”, affidata alla propria sorella, V. R., consentendole in tal modo di avviare una conversazione con l’atleta minore B. U. – atleta sotto la sua responsabilità di selezionatore - dai toni eccessivamente confidenziali, intrusiva della sfera personale e sessuale del suo interlocutore. Con violazione dei principi informativi di correttezza e probità, ex artt.16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. FIPAV”.

“R. V., per aver - nella gestione del profilo social “Instagram” del fratello A. R. - avviato una conversazione, sostituendosi a quest’ultimo, con l’atleta minore B. U., dai toni eccessivamente confidenziali, intrusiva della sfera personale e sessuale del suo interlocutore, allegando, peraltro, una fotografia ritraente la sua persona in posizione fortemente allusiva alla sfera sessuale, determinando così grave disdoro alla Federazione, alle sue componenti e al movimento pallavolistico nazionale tutto. Con violazione dei principi informativi di correttezza e probità, ex artt.16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. FIPAV”. Si contesta l’aggravante di cui all’art 102, Reg. Giur., lett. d)”.



Con mail del 07.03.2023 il C.T. Torino, nella persona del Presidente sig. Marco Altobelli, segnalava alla Procura Federale la condotta ascritta, in quella fase, al tesserato A. R., tecnico allenatore della Selezione Territoriale, il quale risultava aver intrattenuto con un atleta minorenni una conversazione, sulla piattaforma Instagram, dai toni e dai contenuti eccessivamente confidenziali e certamente inadeguati al rapporto tecnico-atleta, peraltro minorenni. La Procura Federale, non appena acquisito lo screenshot della suddetta conversazione, avviava prontamente le indagini e all'esito delle dichiarazioni rese dal sig. R., accertava la totale estraneità del medesimo alla conversazione di cui sopra, da attribuirsi invece alla sorella V. R. con la quale condivideva i propri profili social.

Tale circostanza veniva integralmente confermata dalla sig.ra V. R., anch'essa tesserata, la quale nell'assumersi la piena ed esclusiva responsabilità della conversazione de qua, giustificava la propria condotta con un presunto interesse da parte sua per l'atleta minorenni coinvolto.

Alla luce di tali concordi dichiarazioni, la Procura Federale comunicava il proprio intendimento di archiviazione alla Procura Generale del Coni la quale, con nota prot. 2435 del 26.04.2023, nel condividere tale decisione, evidenziava l'opportunità di procedere all'apertura di due distinti procedimenti; uno a carico della sig.ra V. R. per la sostituzione di persona e per i contenuti della conversazione intrattenuta con l'atleta minorenni; l'altro a carico del Sig. A. R. per aver consentito alla sorella di sostituirsi a lui nella gestione dei profili social.

Avviati detti procedimenti la Procura, in forza degli elementi già acquisiti e soprattutto delle dichiarazioni confessorie rese da entrambi gli incolpati in relazione ai distinti capi di incolpazione, ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale pertanto deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - fissando per la discussione l'udienza del 05/07/2023.

Nelle more dell'udienza perveniva una memoria difensiva, a firma del legale Avv. Gabriele Pezzano, nella quale si eccepiva sostanzialmente la non punibilità degli incolpati e si concludeva per il proscioglimento di entrambi o in subordine per il riconoscimento delle attenuanti generiche.



All'udienza fissata per la discussione il Presidente del Tribunale, con il benessere delle parti comparse, disponeva la trattazione congiunta dei due distinti deferimenti e quindi la riunione dei due procedimenti. Per la Procura federale compariva l'avv. Mario Tobia il quale illustrava il deferimento concludendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e per l'irrogazione di idonea sanzione nei confronti degli stessi.

Comparivano altresì i sig.ri A. R. e V. R., assistiti dal legale Avv. Pezzano il quale si riportava alla propria memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate

* * * * *

Il Tribunale, udita la relazione della Procura, esaminate le argomentazioni della difesa e preso atto delle dichiarazioni confessorie acquisite agli atti del procedimento, ritiene che la responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati sussista e che siano dunque entrambi meritevoli di adeguata sanzione, per le diverse ragioni qui di seguito illustrate. Premesso che non vi è contestazione alcuna sulla dinamica dei fatti, nè sulla titolarità formale del profilo Instagram, né infine sul contenuto, sull'estensore materiale e sul destinatario del post, con riguardo alla posizione del tesserato A. R. ritiene il Tribunale di non poter assolutamente condividere le argomentazioni difensive articolate nella citata memoria e reiterate in sede di udienza. Innanzitutto deve rilevarsi che la condotta disciplinarmente rilevante ravvisabile nella condotta dell'incolpato va individuata tanto nell'aver "delegato" ad altri la gestione dell'account, quanto nell'aver omesso di vigilare con la dovuta diligenza su tale gestione da parte del delegato.

Considerato anche il ruolo istituzionale rivestito dal R. A. – e comunque anche nella sua qualità di titolare dell'account – era suo preciso e personale obbligo far sì che l'uso dei social – e nello specifico della piattaforma Instagram – avvenisse nel pieno rispetto delle più elementari norme di comportamento e senza esporsi al rischio di un uso improprio dello stesso.

Delegare un terzo ad espletare compiti e funzioni che competono al delegante non può certo giustificare l'esonero del delegante stesso dalle responsabilità che conseguono alla condotta inappropriata posta in essere dal delegato, a maggior ragione se questa si sostanzia in atti gravi e inopportuni quali quelli di cui si controverte, tali da arrecare disagio ad un minore e palese disdoro alla Federazione e all'intero movimento della pallavolo.



In sostanza la gestione dell'account era di competenza dell'incolpato che deve pertanto ritenersi personalmente responsabile dell'uso che ne è stato fatto, a nulla rilevando la delega concessa a terzi anche se legati da rapporti di fratellanza.

Né ritiene il Tribunale che possano concedersi le richieste circostanze attenuanti, atteso che il comportamento collaborativo che l'incolpato rivendica in realtà si è sostanziato nell'addossare a terzi la responsabilità del fatto illecito, senza peraltro assumersi – se non la colpa in vigilando – quanto meno la condotta negligente insita nell'aver acconsentito a terzi l'uso del proprio profilo social. Il ruolo tecnico ricoperto peraltro risulta pesare come aggravante, piuttosto che attenuare la gravità della condotta ascritta.

Venendo poi alla posizione della tesserata V. R., ritiene il Tribunale l'assoluta inconferenza dell'eccezione difensiva formulata, in ragione della quale l'incolpata non avrebbe agito con dolo, ma solo con negligenza e leggerezza. Il contenuto della conversazione per la quale si procede non lascia spazio a dubbi di sorta sulla precisa volontà della sig.ra R. V. di nascondersi dietro la titolarità formale dell'account, quanto meno al fine di celare la propria identità al destinatario dei messaggi, il quale non avrebbe potuto far altro, come poi ha fatto, che attribuire quell'assurda e molesta conversazione al titolare dell'account, con l'odioso ed ingiusto fastidio che ne è conseguito.

La condotta dell'incolpata risulta pertanto cosciente e la responsabilità della stessa assai grave, sia per l'abuso perpetrato nei riguardi del titolare dell'account con l'uso improprio dello stesso, che per gli inaccettabili contenuti della conversazione che infine per il disagio e l'imbarazzo creato nell'incolpevole destinatario.

Quanto alle attenuanti generiche invocate dalla difesa, ritiene il Tribunale che le stesse non possano giovare alla posizione dell'incolpata, sia perché il presunto comportamento collaborativo è valso ad escludere gravissime responsabilità a carico del fratello e dunque va valutato con la necessaria prudenza, sia perché in ogni caso dette attenuanti non potrebbero mai risultare prevalenti sull'aggravante specifica contestata, con le conseguenze dettate dall'art. 107 R.G.

Risultando così accertata la responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati, il Tribunale ritiene che la stessa legittimi l'irrogazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

PQM

Delibera di infliggere;



- A carico del tesserato A. R. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- a carico della tesserata V. R. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 8 (otto).

Roma, 5 luglio 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 06 luglio 2023

